



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Assessore all'urbanistica, ambiente
e lavori pubblici**

Via J. Aconcio, 5 - 38100 Trento
Tel. 0461493202- Fax 0461493203
e-mail: ass.urbambiente@provincia.tn.it

AI
COMUNI
LORO SEDI

AI
COMPENSORI
LORO SEDI

AL
CONSORZIO DEI COMUNI
TRENTINI
Via Torre Verde n. 21
38100 - TRENTO

ALLA
COMMISSIONE URBANISTICA
PROVINCIALE
S E D E

ALLE
COMMISSIONI COMPENSORIALI
PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE
S E D E

AGLI ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI
LORO SEDI

Trento, **15 maggio 2008**

Prot. n. **4740/08-13-I-PGM**

OGGETTO: L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), articolo 148.
Disciplina transitoria per la predisposizione e approvazione degli strumenti urbanistici

comunali in attesa dell'approvazione dei Piani territoriali della comunità e dell'adeguamento a essi dei PRG.

La nuova legge urbanistica – L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) – delinea il rinnovato sistema di pianificazione territoriale articolato su tre livelli istituzionali, in sintonia con la legge di riforma istituzionale approvata nel 2006.

Il Piano urbanistico provinciale, approvato dal Consiglio provinciale l'8 maggio 2008 ed in corso di promulgazione, risponde peraltro a questa impostazione, prefigurando il quadro di riferimento per la programmazione delle politiche di sviluppo e per l'esercizio delle competenze assegnate ai territori dalla legge di riforma istituzionale.

Con l'entrata in vigore della legge urbanistica in data 26 marzo 2008 viene pertanto introdotto il nuovo regime, la cui disciplina transitoria prevista dall'articolo 148 definisce le modalità di predisposizione e approvazione degli strumenti urbanistici comunali in attesa dell'approvazione dei Piani territoriali della comunità e dell'adeguamento a essi dei PRG.

In quest'ottica, l'articolo 148, comma 4, stabilisce che “fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali”.

La norma transitoria in questione è finalizzata ad evitare che le amministrazioni comunali effettuino scelte urbanistiche di carattere strategico riguardanti temi attribuiti dalla nuova legge urbanistica e dal nuovo PUP al livello di pianificazione intermedio della comunità.

Non a caso la l.p. n. 1 del 2008 non prevede più la distinzione fra revisioni e varianti ai PRG ed ha soppresso le norme sul documento preliminare.

Ne consegue che le revisioni già avviate alla data di entrata in vigore della l.p. n. 1 del 2008 possono continuare il loro iter, secondo le procedure previste dal citato articolo 148, comma 4, della legge medesima, a condizione che siano denominate varianti del PRG e quindi, non contengano previsioni di carattere strategico di interesse sovracomunale attribuite alla comunità o alla Provincia, fatte salve eventuali localizzazioni di opere ed interventi previste da strumenti di programmazione settoriale.

Il provvedimento di adozione del piano dovrà quindi dare atto dell'iter iniziato ed eventualmente proseguito in vigenza delle disposizioni della l.p. n. 22 del 1991 riguardanti le revisioni ai PRG, dell'intervenuta l.p. n. 1 del 2008 e della relativa disciplina transitoria nonché della qualificazione del proposta di piano come variante, secondo quanto sopra precisato. I contenuti del documento preliminare, anche nel caso in cui sia già stato approvato, dovranno intendersi quali linee programmatiche e di indirizzo ai fini della predisposizione della variante.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio (tel. 0461/497010 – 497055) rimane a disposizione per eventuali verifiche preventive con i comuni interessati sui contenuti delle revisioni in corso di redazione, anche ai fini della predisposizione dei provvedimenti di adozione dei piani e delle successive procedure di approvazione.

Cordiali saluti.

- dott. Mauro Gilmozzi -